



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

PROVINCIA DI CHIETI

Tel. 0873.913121 - 913106 Fax 0873.913175

P.I. 00243570694

Piazza Donato Iezzi, 15 – 66020 Torino di Sangro

PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

www.comune.torinodisangro.ch.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 22.12.2012

INDICE

ART. 1 - Finalità

ART. 2 – Modalità di adozione

ART. 3 – Agevolazioni

ART. 4 - Verifiche e controlli

ART. 5 – Decesso o smarrimento

ART. 6 – Eventuale trasferimento del cane adottato

ART. 7 – Eventuale trasferimento di residenza dell'affidatario

ART. 8 - Rinuncia e modifica adozione

ART. 9 - Adozioni a distanza

ART. 10 – Modalità di adozione a distanza

ART. 11 – Utilizzo dei fondi

ART. 12 – Progetti speciali

ART. 13 – Pubblicità per l'adozione

ART. 14 – Norme abrogate

ART. 15 – Pubblicità del regolamento

ART. 16 – Casi non previsti dal presente regolamento

ART. 17 - Rinvio

ART. 18 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI
RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Art.1 – Finalità

1. La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Torino di Sangro, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

Art. 2 – Modalità di adozione

1. Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato, possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta.
2. L'adozione sarà consentita solo a maggiorenni in grado di garantire al cane un trattamento corretto, con diritto di prelazione a parità di scelta, dei cittadini residenti nel Comune di Torino di Sangro.
3. Il Comune provvederà a curare un'apposita banca dati on-line dove verranno pubblicate le foto e le caratteristiche dei cani che possono essere adottati.
4. Chiunque sia interessato ad un'adozione, potrà accedervi attraverso il sito web del Comune e visionare i cani ricoverati e pronti all'adozione. Il personale specializzato della struttura di ricovero sarà a disposizione per aiutare e consigliare nella scelta del cane più adatto alle capacità ed esigenze dell'aspirante all'adozione, assicurando altresì assistenza durante gli incontri iniziali con il cane stesso.
5. Se gli incontri andranno a buon fine potrà essere chiesta l'adozione. In tal caso il cane, attraverso la registrazione all'anagrafe canina diventerà di proprietà del richiedente. Lo stesso da tale momento assumerà tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, nonché del presente regolamento del quale riceverà una copia al momento dell'adozione.
6. I soggetti disponibili a ricevere in adozione un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Torino di Sangro.
7. L'adozione del cane può avvenire:
 - a) in forma definitiva, qualora il proprietario non lo abbia reclamato entro sessanta giorni dall'accalappiamento;
 - b) in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire il cane al proprietario che ne facesse richiesta entro il termine di cui alla lettera a).
8. Prima della consegna al richiedente, il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto sarà prescritto dal servizio veterinario della ASL.
9. L'adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario della ASL non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.

Art. 3 – Agevolazioni

1. L'adozione è completamente gratuita e prevede, previa disponibilità di bilancio, le seguenti agevolazioni:
 - a) intervento di sterilizzazione dei cani, da effettuare presso l'ambulatorio veterinario della ASL;
 - b) un buono spesa, per il primo anno di adozione, per l'importo che verrà stabilito dall'organo comunale competente.

Art. 4 – Verifiche e controlli

1. Il responsabile della struttura convenzionata comunicherà all'ufficio comunale competente il nominativo del cittadino a cui è stato consegnato il cane adottato che dovrà necessariamente essere un cane in carico al Comune di Torino di Sangro, trasmettendone la relativa scheda di affido.
2. L'ufficio comunale preposto provvederà a verificare periodicamente, anche con l'ausilio della Polizia Locale, le condizioni di detenzione del cane.
3. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata.

Art. 5 – Decesso o smarrimento

1. L'affidatario, in caso di smarrimento o decesso dell'animale, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il servizio veterinario della ASL e il Comune di Torino di Sangro per gli accertamenti di rito. Qualora venisse riscontrato che il decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il servizio veterinario della ASL.

Art. 6 – Eventuale trasferimento del cane adottato

1. L'affidatario è tenuto altresì a comunicare, nel caso intenda cedere il cane ricevuto in adozione ad altro soggetto privato, il nominativo di quest'ultimo il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido.

Art. 7 – Eventuale trasferimento di residenza dell'affidatario

1. In caso di cambio di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione al Comune di Torino di Sangro del nuovo domicilio.

Art. 8 – Rinuncia e modifica adozione

1. Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione, allergie, nascita bambini, ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane attivando l'adozione a distanza. In questo caso dovrà versare mensilmente una quota che sarà determinata dal competente organo comunale, finché il cane non venga dato in affidamento definitivo a terzi.

Art. 9 – Adozioni a distanza

1. E' prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il canile convenzionato. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l'esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato.
2. L'adozione a distanza è subordinata al versamento di un contributo mensile che sarà determinato dal competente organo comunale.
3. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.).
4. All'adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e la foto del cane.
5. Chi adotta un cane a distanza può, previo accordo con i responsabili del canile, andare a fare visita di persona al cane prescelto una volta all'anno.
6. E' fatto divieto assoluto di somministrare cibo agli ospiti del canile sia dentro che fuori dalla struttura.
7. Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato (ulteriori lavaggi, ecc.).
8. Gli adottanti di età inferiore ai diciotto anni devono essere accompagnati da un adulto che ne sarà responsabile e che si impegni a supervisionare l'applicazione delle norme indicate nel presente regolamento.
9. L'accompagnatore condurrà personalmente, al giunzaglio, il cane in caso di passeggiate all'esterno del canile.
10. Per la sicurezza del pubblico, degli operatori e dei cani stessi è assolutamente vietato lasciar circolare i cani senza giunzaglio al di fuori degli appositi spazi recintati.
11. Essendo necessaria una socializzazione corretta, i primi incontri avverranno esclusivamente presso il canile negli appositi spazi recintati. Le uscite in passeggiata potranno essere effettuate successivamente, in base alle disposizioni dei responsabili. Gli operatori del canile hanno la possibilità di rifiutare l'adozione di un esemplare giudicato inadatto (es.: cani problematici o mordaci a bambini, cani eccessivamente esuberanti e di grossa taglia a persone inadatti a gestirli, ecc.).
12. Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela dell'Ente e può essere dato in affidamento definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza.
13. Qualora il cane adottato a distanza trovasse casa, l'adottante a distanza verrà informato telefonicamente. Potrà quindi scegliere un altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di precedenza per l'adozione definitiva in capo all'adottante a distanza. Per questioni tecniche, le somme anticipate non verranno rimborsate.
14. I responsabili del canile si riservano la facoltà di non permettere la visita a cani ammalati o sotto terapie particolari (saranno disponibili a fornire informazioni sulle condizioni di salute), per motivi di condizioni climatiche inadeguate, ecc.
15. Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate, qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane o per il buon andamento del canile.

Art. 10 – Modalità di adozione a distanza

1. La richiesta di adozione a distanza deve essere presentata al Comune di Torino di Sangro.
2. L'adozione a distanza avviene mediante il versamento mensile della somma stabilita dal Comune di cui al comma 2 dell'articolo 9 del presente regolamento.

3. Qualora l'adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il decimo giorno del mese successivo, l'adozione verrà annullata ed il cane tornerà a carico del Comune.

Art. 11 – Utilizzo dei fondi

1. I soldi raccolti verranno usati per la cura, il mantenimento e i controlli sanitari sia del cane che si è scelto in affido a distanza sia, indiscriminatamente, degli altri ospiti del canile convenzionato.

Art. 12 – Progetti speciali

1. Viene demandato al competente ufficio comunale l'approvazione di progetti e/o ulteriori forme di adozione e affidamento di animali, che possono prevedere l'impegno di persone anziane e l'impiego di volontari, nonché l'attuazione di iniziative e manifestazioni che meglio divulgano e sensibilizzano la popolazione verso la problematica.

Art. 13 – Pubblicità per l'adozione

1. Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

Art. 14 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 15 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Art. 16 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 17 – Rinvio

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione.